

COMUNE DI CAIVANO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n° 3 28 4 /2023

IL SINDACO

Premesso che

- la giornata calcistica conclusasi domenica 23 aprile u.s. ha comportato la possibilità concreta che la SSC Napoli possa conseguire già domenica 30 aprile p,v. la vincita dello Scudetto;
- già nelle giornate di sabato 29 aprile, al termine dell'incontro di calcio "Napoli/Salernitana" in programma dalle ore 15.00, si possa raggiungere il culmine in caso di matematica vittoria, cioè che dalle ore 14.00 circa di domenica 30 aprile 2023, si possano verificare con molta probabilità festeggiamenti che inevitabilmente imporranno misure di salvaguardia dell'ordine e della pubblica sicurezza;

Dato atto che

- con nota Cat.A4/2023 del 27/04/2023 della questura di Napoli Commissariato di P.S. di Afragola- a firma del Dir. Dr. Gian Vito ZAZO, è stato imposto di adottare i seguenti provvedimenti:
 - ✓ dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile alle ore 12.00 di lunedì 1maggio:
 - ✓ DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, LATTINE, CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA RIGIDA, TETRAPACK O QUALSIASI ALTRO MATERIALE, CONSENTENDONE LA COMMERCIALIZZAZIONE SOLO IN BICCHIERI DI PLASTICA LEGGERA O CARTA presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali:
 - ✓ DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI E IN GENERE ARTIFICI CONTENENTI MISCELE DETONANTI ED ESPLODENTI;

Visto

l'art. 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48.;

l'art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Ritenuto

di dover provvedere in merito, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, per motivi di sicurezza, scaturenti dagli eventuali festeggiamenti;

ORDINA

- dalle ore 12.00 del 30 aprile p.v. alle ore 12.00 del 1 maggio p.v. il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
- il divieto altresì di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21/11/1981 n. 689;

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata immediatamente all'albo del comune di Caivano e sito web istituzione dell'Ente;
- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Copia della presente, per quanto di competenza, viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Napoli, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Napoli-Stazione di Afragola, al locale Comando Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Caivano (Na).

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR entro giorni 60 dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Caivano, lì 28/04/2023

IL SINDACO Vincehzo/Falco